

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO

L'8 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la delega al Governo per il riordino della disciplina dello spettacolo. Il provvedimento è frutto dello stralcio dell'articolo 34 dell'AS 2287 avvenuto in Senato, diventato nel frattempo legge 14 novembre 2016, n. 220, che ha disciplinato in modo complessivo la disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Con l'approvazione di questa legge, si conclude, dunque, il progetto di riordino della disciplina delle arti visive tracciato dal Ministro dei Beni e delle attività cultura e del turismo Dario Franceschini con la presentazione, il 16 marzo 2016, di un disegno di legge di iniziativa governativa.

La legge promuove il riordino della materia, anche tramite la delega al Governo a varare un Testo unico denominato "Codice dello spettacolo".

Revisiona, in particolare, il settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo.

Razionalizza la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), aumentandone la dotazione annua. Estende l'art bonus anche alle istituzioni concertistico-orchestrale, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, ai festival, alle imprese e ai centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione.

Introduce, infine, il credito di imposta per la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

Come sottolineato dal relatore, Roberto Rampi (PD), il provvedimento è di importanza centrale perché «direttamente innervato con l'essenza stessa della democrazia; democrazia che nasce con il teatro, con la cultura diffusa, con i luoghi in cui si vivono le emozioni condivise».

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" (AC 4652) – relatore Roberto Rampi (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

FINALITÀ

La legge **affida alla Repubblica la promozione e il sostegno dello spettacolo**, nella pluralità delle sue espressioni, quale **fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale**, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale

componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale. Ne riconosce il **valore formativo ed educativo** e di **utilità sociale**. Riconosce, inoltre, il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando la tutela dei lavoratori del settore. Promuove e sostiene le **attività di spettacolo svolte sia in maniera professionale che amatoriale, in tutte le sue forme**: attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici, rievocazioni storiche.

L'intervento pubblico deve essere finalizzato a promuovere:

- la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo;
- la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi;
- l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
- lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo;
- la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
- la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale;
- la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
- l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale.

Tale intervento si può sostanziare anche nell'**individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati** da concedere per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

CODICE DELLO SPETTACOLO

Al fine di riordinare la materia, la legge dispone che a ciò si provveda mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "**Codice dello spettacolo**". In particolare, la legge delega il Governo a provvedere, tramite uno o più decreti legislativi, al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

PRINCIPI GENERALI

Il Governo è delegato a intervenire sul settore **ottimizzando l'organizzazione**, anche **favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati** e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti e riconoscendo **il ruolo dell'associazionismo** nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo.

Si prevede anche l'**ottimizzazione delle risorse** attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; definendo le categorie di soggetti ammessi a presentare domanda al Fondo unico per lo spettacolo e adottando regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti; valorizzando la qualità delle produzioni; erogando contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; promuovendo il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; adottando misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; attivando piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; sostenendo azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

La **revisione della disciplina delle attività musicali** sarà operata al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, l'estensione delle misure di **sostegno alle attività musicali popolari contemporanee**, la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, **il progressivo superamento del contrassegno SIAE** (Società italiana degli autori e editori) **per la registrazione delle opere musicali**.

La **revisione della normativa relativa al settore della danza** sarà operata attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle relative attività, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle **scuole di danza**, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

Quanto alle **attività circensi**, si revisionerà la disciplina al fine di raggiungere il graduale **superamento dell'utilizzo degli animali**.

Il Governo dovrà poi prevedere una disciplina che **regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario**, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative e dovrà promuovere la **semplificazione degli iter autorizzativi** e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

La legge istituisce il **Consiglio superiore dello spettacolo**, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo.

Al nuovo organismo sono attribuiti **compiti di consulenza e di supporto** nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e

criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è composto da 15 componenti.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO STATO

Nell'esercizio della delega, Il Governo **attribuirà allo Stato la gestione del Fondo unico per lo spettacolo** e la determinazione dei **criteri per l'erogazione** e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere su di esso; **l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali**, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di "giovani" artisti e compositori attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, tra cui la RAI; **la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo**, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la **pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati**; l'individuazione di strumenti di **accesso al credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo.

AUMENTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

La legge **incrementa di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020 il Fondo unico per lo spettacolo.**

Nel 2018 è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori **4 milioni di euro** per lo svolgimento di **attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede, poi, che alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo **nelle scuole di ogni ordine e grado sia destinato (annualmente) almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.**

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

La legge delega il Governo a **riordinare i criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico sinfoniche.** In particolare, dovrà tenere conto dei contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali, nonché della realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali, della **promozione e diffusione della cultura lirica**, con particolare riguardo alle aree disagiate, dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Il Governo procederà anche a rafforzare la responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico finanziaria delle singole fondazioni, revisionando le modalità di nomina e i requisiti che questi e il direttore artistico devono avere.

Si posticipa (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

ART- BONUS

La legge stanziava 1,1 milioni di euro per il 2018, 1,8 milioni di euro per il 2019, 2,3 milioni di euro per il 2020 e 1,9 milioni di euro annui a partire dal 2021, affinché il **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetti** anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Stanzia poi 4,5 milioni di euro per finanziare il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo **per la produzione musicale delle opere di artisti emergenti**.